



CIRCOLARE N. 2

PROT. n° UDA/784

ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio.

OGGETTO: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali. Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Servizio Ispettivo, Direzioni Compartimentali, Uffici Provinciali.

DATA DECORRENZA: Data della presente

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE: Nessuna

Roma, 17.04.2002

FIRMATO IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

N. pagine complessive: 11 + 40. L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

Premessa.

In attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato emanato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sulle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, successivamente modificato con i decreti legislativi 30 dicembre 1999, n.506 e 30 marzo 2000, n.99.

Con il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, sono state introdotte alcune significative innovazioni al fine di rendere coerente il sistema sanzionatorio con le nuove regole in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

In tale contesto normativo va ricondotta la disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali.



Infatti, l'art. 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ha abrogato, tra gli altri, gli articoli da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) che disciplinavano le modalità di applicazione delle sanzioni; ha previsto, inoltre, l'abrogazione di ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle relative alla loro determinazione ed irrogazione, non compatibili con le disposizioni dello stesso decreto.

Ne consegue che le disposizioni del d.lgs. n. 472/97 e successive modifiche devono trovare applicazione, sia ai fini della quantificazione che delle modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative, anche per le violazioni in materia catastale.

In linea con quanto esposto, l'ex Dipartimento del Territorio ha già emanato la circolare 239/T del 14 ottobre 1998 per la disciplina dei criteri da applicare alle violazioni collegate a formalità ipotecarie e catastali, con espresso richiamo agli aspetti più significativi e rilevanti che regolano il nuovo sistema sanzionatorio per violazioni di norme tributarie, di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 472 e n. 473 e successive modifiche.

A seguito delle disposizioni correttive apportate con i citati decreti legislativi n. 506/99, n. 99/2000 e n. 32/2001, sono state emanate dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare le circolari n. 4 del 27 aprile 2001 e n. 6 del 5 giugno 2001 sempre concernenti fattispecie sanzionatorie correlate alle omissioni di formalità ipotecarie.

Sulla riforma del sistema sanzionatorio il Dipartimento delle Entrate ha emanato le circolari n. 180/E del 10 luglio 1998, n. 192/E del 23 luglio 1998 e n. 138/E del 5 luglio 2000. Più di recente, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 77 del 3 agosto 2001 ad illustrare le novità apportate dal d.lgs n.32 del 2001.

I chiarimenti contenuti nelle richiamate direttive assicurano una esauriente ed approfondita conoscenza dei principi normativi contenuti nel decreto legislativo n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine, comunque, di garantire una omogenea applicazione della normativa alle concrete fattispecie sanzionabili in materia catastale e di illustrare le innovazioni apportate in materia dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), di seguito si forniscono le seguenti ulteriori direttive.



1. Tipologia delle attività catastali sanzionabili.

L'operatività del regime sanzionatorio delle norme in materia catastale è assicurata dalla disposizione contenuta nell'art. 26 del decreto legislativo n. 472/97, in ragione del conclamato intento del legislatore di ricondurre la disciplina delle sanzioni in un quadro unitario.

Si osserva, infatti, che per le violazioni che si riferiscono al settore catastale, l'art. 26 del decreto legislativo n. 472/97 prevede che il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, contenuto nelle leggi vigenti, venga sostituito con quello relativo alla sanzione pecuniaria per un uguale importo, dichiarando applicabili tutte le penalità già previste dalle norme speciali in vigore ed i procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinati dallo stesso decreto legislativo.

In ordine alla individuazione delle fattispecie sanzionabili, si rende opportuno fare riferimento all'unito prospetto - **allegato 1** – contenente, a pagina 1, l'elenco delle violazioni in materia catastale con l'indicazione degli importi delle sanzioni in vigore (minimi e massimi edittali), espressi in euro secondo le previsioni dell'art. 51, commi 2 e 3, del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e, nelle pagine successive, uno studio sull'evoluzione storica della normativa per ciascuna tipologia di sanzione, con indicati i periodi di vigenza ed i relativi importi.

2. Competenza degli Uffici.

L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 472/97 esplicitamente stabilisce che “la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”; ne consegue che la competenza ad irrogare le sanzioni è degli Uffici che gestiscono il tributo o sono deputati al controllo degli adempimenti previsti dalla norma.

Gli articoli 57 e 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e la specifica norma statutaria contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera i) assegnano all'Agenzia del Territorio le funzioni e le attribuzioni in materia di riscossione dei tributi in ordine ai servizi resi per la



formazione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto, nonché il relativo controllo con le connesse funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni in materia catastale.

Pertanto il procedimento di accertamento e di riscossione delle sanzioni in materia catastale è di competenza degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Con riferimento, infine, all'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale gli Uffici Provinciali devono dare tempestiva comunicazione ai Comuni interessati dell'avvenuta notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite dei fabbricati e dei redditi dei terreni, si fa presente che detta comunicazione è dovuta anche nell'ipotesi che le predette variazioni reddituali siano collegate all'applicazione delle sanzioni.

E' opportuno che tale ultima comunicazione venga estesa anche ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

3. Modalità di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

Ai fini della individuazione delle modalità di irrogazione delle sanzioni, occorre richiamare le disposizioni di carattere generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, oltre che fare riferimento agli specifici adempimenti previsti dalle norme catastali, comunque applicabili in virtù dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 472/97. Infatti, tale disposizione prevede che *“Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione”*.

Per un primo esame del quadro di riferimento normativo concernente la constatazione delle violazioni in materia catastale e la conseguente contestazione ed irrogazione delle sanzioni, è significativo fare riferimento all'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650.

Tale articolo, al primo comma, stabilisce che: *“coloro che non osservino le disposizioni sono soggetti alla sanzione pecuniaria, semprechè non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla*



eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente."

Dal dettato normativo si evince un primo momento di collaborazione fra contribuente ed amministrazione mediante la comunicazione al soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione presentata e l'invito a volerle rimuovere. Solo nel caso di mancata adesione all'invito, l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione.

Diversa è l'ipotesi, invece, dell'inosservanza dei termini temporali per l'assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'utente. Al riguardo la norma prevede che si dia immediatamente luogo ai provvedimenti di irrogazione della sanzione, in quanto tale fattispecie non configura una "irregolarità" sanabile bensì l'omissione di un adempimento dovuto.

Circa il momento in cui è possibile accertare l'irregolarità o la tardiva presentazione della domanda, l'articolo 12, al secondo comma, prevede che: *"le inosservanze possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto"*.

Si evidenzia, comunque, alla luce delle nuove disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio, che l'atto di contestazione deve essere notificato, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 472/97, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale.

L'avvenuta decadenza non esime, tuttavia, l'Ufficio dal notificare ai soggetti interessati, l'invito a provvedere alla regolarizzazione degli atti catastali.

Sulle disposizioni di carattere generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie il legislatore, nell'ottica di favorire l'adempimento degli obblighi tributari, ha previsto un sistema di abbattimento dell'importo delle sanzioni, operante sia prima sia dopo l'irrogazione delle stesse. Da un lato si sono introdotte riduzioni dell'entità della sanzione edittale fondate sull'adempimento spontaneo, anche se tardivo, dell'obbligazione tributaria, dall'altro sono stabilite riduzioni della sanzione irrogata, legate alla rinuncia a



proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, anche al fine di deflazionare il relativo contenzioso.

In tale contesto va ricondotta anche la disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali.

Il decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede distinti procedimenti di irrogazione della sanzione, applicabili anche alle violazioni in materia catastale.

a) Art 13 - Ravvedimento operoso.

Il presente istituto trova applicazione allorché il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provvede spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dall'articolo in esame, beneficiando in tal modo di riduzioni delle sanzioni previste.

In particolare l'importo della sanzione:

- è ridotto ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma per i singoli adempimenti;
- è ridotto ad un quinto del minimo edittale, se la suindicata regolarizzazione avviene oltre novanta giorni ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza.

Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rende applicabile l'istituto del ravvedimento solo in presenza delle seguenti condizioni:

- la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Gli importi di cui sopra sono riscossi direttamente presso la cassa dell'Ufficio.



Sulla dichiarazione devono essere annotati gli estremi dell'avvenuto pagamento: numero della richiesta, data e importo.

b) *Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.*

Se non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento operoso, l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

L'atto di contestazione (vedasi schemi esemplificativi - **allegato 2** -) deve, a pena di nullità, riportare:

- l'indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità¹;
- l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

L'atto medesimo deve, inoltre, contenere:

- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti: riduzione della sanzione ad un quarto della misura indicata e comunque ad un importo non inferiore al quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- l'indicazione della possibilità di produrre, nello stesso termine di sessanta giorni, deduzioni difensive, qualora non si ritenga di dover accedere alla definizione agevolata;
- l'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale, competente territorialmente, alla quale è possibile proporre l'impugnazione immediata;
- l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile richiedere le informazioni relative al verbale di contestazione, nonché l'individuazione del responsabile del procedimento.

L'Ufficio, constatata la violazione, procede con tempestività alla notifica dell'atto di contestazione:

¹ Per la quantificazione della entità della sanzione si rimanda al successivo punto 4).



- nelle mani del soggetto obbligato all'adempimento, al momento della presentazione della dichiarazione la cui omissione viene sanzionata;
- mediante le modalità previste dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n.890, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'autore della violazione e i soggetti obbligati in solido, ricevuta la notifica dell'atto di contestazione di cui all'art 16, possono, entro sessanta giorni dalla notificazione:

1. definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata (art. 16 - comma 3 -);
2. produrre deduzioni difensive direttamente all'ufficio che ha emanato il provvedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 4. In questa ipotesi non è ammessa impugnazione immediata da parte del contribuente e l'ufficio, nel caso in cui non ritenga fondate le deduzioni difensive, deve irrogare le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime, entro il termine di un anno dalla loro presentazione. (art.16 - comma 7 -).

In mancanza delle predette soluzioni l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile entro lo stesso termine di sessanta giorni, ex articoli 19 e 21 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente, in base alla circoscrizione dove ha sede l'Ufficio che ha emanato il provvedimento.

Gli Uffici Provinciali dovranno porre la massima attenzione nella rituale e corretta notifica degli atti catastali, al fine di non incorrere in caso di nullità della notificazione in una nullità derivata sostanziale dell'atto di accertamento, di liquidazione o di irrogazione della sanzione. Ciò in quanto secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, pronunciato con sentenza n. 5924 del 21 aprile 2001, per la notifica degli avvisi di accertamento non si rende applicabile l'art. 156 del c.p.c. (il quale stabilisce tra l'altro che la nullità non può essere mai pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato) in



ragione della natura amministrativa e non processuale dell'avviso di accertamento, liquidazione o irrogazione della sanzione, che costituisce atto esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria.

Si fa presente, inoltre, che qualora la sanzione prevista alla data in cui si è verificata la violazione risulti quantificata in modo diverso al momento dell'irrogazione, trova applicazione il principio del **favor rei**, ossia si applica la norma più favorevole al contribuente.

Possono rientrare in tale casistica tutte le situazioni pregresse per le quali la violazione non è stata ancora contestata e la sanzione non irrogata.

4. Criteri di quantificazione della sanzione e delle spese.

La sanzione edittale prevista per le diverse violazioni in materia catastale varia da un minimo ad un massimo.

La concreta determinazione dell'entità della sanzione rientra nella competenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio, avuto riguardo ai principi di seguito illustrati.

L'art. 7 del decreto legislativo, senza disancorare il criterio per la determinazione della sanzione dal parametro dell'obiettiva gravità della violazione, lo correla più incisivamente a quello della personalità dell'autore della medesima.

La norma dispone, infatti, che nella determinazione della sanzione deve aversi riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché della sua personalità, desunta anche dall'esistenza di precedenti infrazioni e alle condizioni economiche e sociali.

In particolare, il comma 3 definisce la fattispecie della recidiva che consente l'aumento della sanzione fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.

Le disposizioni contenute nell'art.12 del d.lgs. n.472/97 in tema di concorso di violazioni e continuazione si applicano alle sanzioni catastali, ove ne ricorrano i presupposti, in quanto compatibili alla peculiarità della materia.



Ai sensi del comma 6 del predetto articolo il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

A tale riguardo, al fine di impedire l'unificazione delle sanzioni, si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità di procedere tempestivamente agli adempimenti di contestazione previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 472/97.

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'art.1 del d.P.R. 16 aprile 1999, n. 129, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro sedici e centesimi cinquantatre (lire trentaduemila).

Ovviamente, per crediti tributari superiori si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

Si rammenta, infine, che vanno ripetute a carico del destinatario della sanzione, anche le spese:

- relative alla notifica dell'atto di accertamento mediante il servizio postale nella misura di euro cinque e centesimi sedici (lire diecimila), stabilite dall'art. 2 del D.M. 8 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U. del 26 gennaio 2001 n. 21;
- occorse all'Ufficio per fornirsi di quanto si sia reso necessario per l'aggiornamento degli atti catastali, inutilmente richiesto agli interessati (art.12, comma 4, d.P.R. n.650/72).

5. Competenza e modalità di riscossione delle sanzioni.

L'art. 24 del decreto legislativo n. 472/97 stabilisce, al primo comma, che la riscossione della sanzione avviene con le stesse modalità del tributo al quale si riferisce.

Peraltro, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato in G.U. 19 dicembre 1998, n. 296, è prevista la riscossione diretta dei proventi dovuti per l'applicazione di sanzioni amministrative presso la cassa degli Uffici, utilizzando l'attuale procedura nella corrispondente voce del *listino dei servizi catastali*. Al riguardo sono



state fornite dal Dipartimento del Territorio specifiche istruzioni, con circolare n. 294/T del 28 dicembre 1998.

Il pagamento potrà avvenire anche mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Le somme riscosse vanno versate, a cura dell'agente contabile dell'Ufficio, alla Tesoreria Provinciale dello Stato, con rilascio di quietanza delle medesime, ed imputate:

- sul capitolo 2301 - Capo VIII - sanzioni amministrative;
- sul capitolo 2319 - Capo VII - ripetizione delle spese di notifica;
- sul capitolo 3302 - Capo VIII - recupero delle spese per volture catastali fatte d'ufficio;
- sul capitolo 3305 - Capo VII - rimborsi e concorsi diversi per verifiche straordinarie.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta e ove non risultino presentate le deduzioni difensive ovvero il ricorso dinanzi al giudice tributario secondo le modalità precedentemente indicate, l'Ufficio Provinciale provvede al recupero coattivo dei crediti erariali mediante la formazione dei ruoli seguendo le modalità riportate nella procedura operativa n.16 del 3 ottobre 2001 di questa Agenzia del Territorio, emanata in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.

I principi generali del vigente sistema sanzionatorio, richiamati nella presente circolare, seguiranno a trovare applicazione anche a seguito del conferimento delle funzioni richiamate dall'art. 66 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, in capo ai nuovi soggetti detentori della potestà di conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto.

Le Direzioni Compartimentali sono invitate a verificare la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare da parte dei dipendenti Uffici.

Si prega di fornire assicurazione di adempimento.

FIRMATO IL DIRETTORE DELL'AGENZIA



agenzia del
Territorio

CIRCOLARE N. 2

Prot. n. UDA/784

OGGETTO: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali. Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

DATA , 17.04.2002

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' CATASTALI SANZIONABILI CON L'IMPORTO DELLE SANZIONI IN VIGORE

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Importi delle sanzioni in vigore	
A. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità immobiliari ultimate successivamente alla data del 17/03/1985.	min. €10	max. €103
B. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione per le unità immobiliari, costruite od interessate da lavori ultimati entro il 16.03.1985, non dichiarate o denunciate in catasto entro il termine del 31.12.1997. Detto termine è previsto dall'art. 3, comma 156, della L. 23/12/1996, n. 662.	min. €25	max. €129
C. Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione o variazione di unità immobiliari urbane.	min. €10	max. €103
D. Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.	min. €4	max. €61
E. Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta.	min. €10	max. €103
F. Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto urbano.	min. €10	max. €103
G. Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto terreni.	min. €4	max. €30
H. Mancata o tardiva presentazione delle vulture catastali.	min. €15	max. €61
I. Mancata presentazione ed errata redazione del tipo di frazionamento e del tipo particellare.	min. €15	max. €61
J. Omissione delle dichiarazioni in aumento del reddito dominicale ed agrario.	min. €258	max. €2065

STUDIO SULL'EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CATASTALE SANZIONABILE, CON INDICATI I PERIODI DI VIGENZA ED I RELATIVI IMPORTI

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
A. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità immobiliari ultimate successivamente alla data del 17/03/1985.	R.D.L. 13/04/39, n. 652, convertito con L. 11/08/39, n. 1249: art. 3, art. 20, art. 28 e art. 31	06/05/1939	13/11/1947	min. £. 100	max. £. 2.000
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 9	04/11/1969	31/12/1972	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	D.P.R. 26/10/72, n. 650: art. 2	01/01/1973	14/12/1981	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 113 c. 2 e 5; art. 114	15/12/1981	29/09/1989	min. £. 10.000	max. £. 100.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 20.000	max. £. 200.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €10	max. €103

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
B. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione per le unità immobiliari, costruite od interessate da lavori ultimati entro il 16.03.1985, non dichiarate o denunciate in catasto entro il termine del 31.12.1997. Detto termine è previsto dall'art. 3, comma 156, della L. 23/12/1996, n. 662.	R.D.L. 13/04/39, n. 652, convertito con L. 11/08/39, n. 1249: art. 3, art. 20, art. 28 e art. 31	06/05/1939	13/11/1947	min. £. 100	max. £. 2.000
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 9	04/11/1969	31/12/1972	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	D.P.R. 26/10/72, n. 650: art. 2	01/01/1973	14/12/1981	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 113 c. 2 e 5; art. 114	15/12/1981	31/12/1986	min. £. 10.000	max. £. 100.000
	L. 28/02/1985, n. 47: art. 52 c. 3	01/01/1987	29/09/1989	fissa £. 250.000	
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 2	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 50.000	max. £. 250.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €25	max. €129

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
C. Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione o variazione di unità immobiliari urbane.	R.D.L. 13/04/39, n. 652, convertito con L. 11/08/39, n. 1249: art. 7, art. 20, art. 28 e art. 31; D.P.R. 01/12/49, n. 1142, art. 57.	06/05/1939	13/11/1947	min. £. 100	max. £. 2.000
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 9	04/11/1969	31/12/1972	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	D.P.R. 26/10/72, n. 650: art. 2	01/01/1973	14/12/1981	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 113 c. 2 e 5; art. 114	15/12/1981	29/09/1989	min. £. 10.000	max. £. 100.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 20.000	max. £. 200.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €10	max. €103

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
D. Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.	L. 01/10/1969, n. 679: art. 8	04/11/1969	14/12/1981	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 114 c. 2 e 3	15/12/1981	29/09/1989	min. £. 4.000	max. £. 20.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 8.000	max. £. 120.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €4	max. €61

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
E. Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta	R.D.L. 13/04/39, n. 652, convertito con L. 11/08/39, n. 1249: art. 28 e art. 31 c. 2 e 3	06/05/1939	13/11/1947	min. £. 100	max. £. 2.000
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1 c. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 9	04/11/1969	31/12/1972	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	D.P.R. 26/10/72, n. 650: art. 2;	01/01/1973	14/12/1981	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 113 c. 2 e 5; art. 114	15/12/1981	29/09/1989	min. £. 10.000	max. £. 100.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 20.000	max. £. 200.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €10	max. €103

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
F. Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto urbano.	R.D.L. 13/04/39, n. 652, convertito con L. 11/08/39, n. 1249: art. 31	06/05/1939	13/11/1947	min. £. 100	max. £. 2.000
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1 c. 1	14/11/1947	14/12/1981	min. £. 500	max. £. 20.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 113 c. 2 e 5; art. 114	15/12/1981	29/09/1989	min. £. 10.000	max. £. 100.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 20.000	max. £. 200.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €10	max. €103

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
G. Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto terreni.	R.D.L. 08/10/31, n. 1572: art. 40	07/01/1932	13/11/1947	min. £. 10	max. £. 100
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1 c. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 50	max. £. 1.000
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 11	04/11/1969	14/12/1981	min. £. 1.000	max. £. 10.000
	L. 24/11/81, n. 689: art. 114 c. 2 e 3	15/12/1981	29/09/1989	min. £. 4.000	max. £. 10.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 8.000	max. £. 60.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €4	max. €30

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
H. Mancata o tardiva presentazione delle volture catastali CATASTO URBANO CATASTO TERRENI	R.D.L. 08/10/31, n. 1572: art. 55, 57-bis e 60	07/01/1932	13/11/1947	min. £. 10	max. £. 50
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1 c. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 50	max. £. 500
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 9	04/11/1969	31/12/1972	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	D.P.R. 26/10/72, n. 650: art. 3, 4, 7 e 12	01/01/1973	29/09/1989	min. £. 5.000	max. £. 20.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 30.000	max. £. 120.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €15	max. €61

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
I. Mancata presentazione ed errata redazione del tipo di frazionamento e del tipo particellare	R.D.L. 08/10/31, n. 1572: art. 57, 57-bis e 60	07/01/1932	13/11/1947	min. £. 10	max. £. 50
	D.Lgs. C.P.S. 05/10/47, n. 1208: art. 1 c. 1	14/11/1947	03/11/1969	min. £. 50	max. £. 500
	L. 01/10/1969, n. 679: art. 9	04/11/1969	31/12/1972	min. £. 2.000	max. £. 20.000
	D.P.R. 26/10/72, n. 650: art. 5, 6, 7 e 12	01/01/1973	29/09/1989	min. £. 5.000	max. £. 20.000
	D.L. 30/09/89, n. 332 convertito con L. 27/11/89, n. 384: art. 8 c. 1	30/09/1989	31/12/2001	min. £. 30.000	max. £. 120.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €15	max. €61

Tipologia dell'attività catastale sanzionabile	Riferimenti normativi	Periodo di vigenza		Importo delle sanzioni	
J. Omissione delle dichiarazioni in aumento del reddito dominicale ed agrario.	D.P.R. 29/09/73, n. 597: art. 26; D.P.R. 29/09/73, n. 600: art. 50	01/01/1974	31/12/1987	min. £. 30.000	max. £. 300.000
	D.P.R. 22/12/86, n. 917: art 27 D.P.R. 29/09/73, n. 600: art. 50	01/01/1988	31/12/1989	min. £. 30.000	max. £. 300.000
	D.L 14/03/1988, n. 70 convertito con L. 13/05/88 n. 154: art. 11 bis	01/01/1990	31/03/1998	min. £. 500.000	max. £. 5.000.000
	D. Lgs. 18/12/97, n. 471: art. 3	01/04/1998	all'attualità	min. £. 500.000	max. £. 4.000.000
	d.Lgs. 24/06/98, n. 213: art.51 c. 2 e 3	01/01/2002	all'attualità	min. €258	max. €2065



CIRCOLARE N. 2

Prot. n. UDA/784


OGGETTO: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali. Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

DATA, 17.04.2002

ALLEGATO 2

**MODELLI DI “ATTO DI CONTESTAZIONE” PER VIOLAZIONE
DI NORME CATASTALI.**

Art. 16 – D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che ⁽¹⁾ _____ la S.V. ha presentato la **domanda di voltura** relativamente all'atto rep. n. _____ del ___/___/_____, **oltre il termine di 30 gg.** prescritto dall'art. 3 del D.P.R. 650/72;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____
_____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €15,00 ad un massimo di €61,00;


con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione	€ _____	euro _____
b) aumento sanzione	€ _____	euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica	€ _____	euro _____
d) altre spese ⁽²⁾ (_____)	€ _____	euro _____
TOTALE	€ _____	euro _____

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c), d).



Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale

3. Obbligo delle volture catastali.

Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.


12. Sanzioni.

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis).



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che ⁽¹⁾ _____ la S.V. **non ha presentato domanda di voltura** relativamente all'atto rep. n. _____ del ___/___/_____, contravvenendo agli obblighi sanciti dall'art. 3 del D.P.R. 650/72;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____
_____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €15,00 ad un massimo di €61,00;


con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione € _____ euro _____
b) aumento sanzione € _____ euro _____

ed il recupero dei seguenti diritti ed oneri accessori:

c) spese di notifica € _____ euro _____
d) altre spese ⁽²⁾ (_____)
TOTALE € _____ **euro** _____

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione della domanda di voltura.



Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intransmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale

3. Obbligo delle volture catastali.

Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.


12. Sanzioni.

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis).



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che (¹) _____ la S.V. ha presentato:

la **dichiarazione di nuova costruzione** n. _____ del ___/___/___, concernente n. _____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata**, richiamato dall'art. 28 del R.D.L. 652/39;

la **dichiarazione di variazione** n. _____ del ___/___/___, concernente n. _____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**, previsto dal combinato disposto dell'art. 20 del R.D.L. 652/39 e dell'art.12 dell'Istruzione per la conservazione del Catasto;


- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €10,00 ad un massimo di €103,00, per ogni unità immobiliare urbana;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione € _____ euro _____
b) aumento sanzione € _____ euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica € _____ euro _____
d) altre spese (²) (_____)
TOTALE € _____ euro _____



Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d).

Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spendendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis)

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.


1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis)

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che ⁽¹⁾ _____ la S.V. ha presentato:

la **dichiarazione di nuova costruzione** n. _____ del ___/___/___, concernente n. _____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata**, richiamato dall'art. 28 del R.D.L. 652/39;

la **dichiarazione di variazione** n. _____ del ___/___/___, concernente n. _____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**, previsto dal combinato disposto dell'art. 20 del R.D.L. 652/39 e dell'art.12 dell'Istruzione per la conservazione del Catasto;


- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 52, comma 3, della L. 47/85, così sostituito dall'art. 4 del D.L. 656/85 ed integrato dall'art. 8, comma 2, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €25,00 ad un massimo di €129,00, per ogni unità immobiliare urbana;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione € _____ euro _____
 b) aumento sanzione € _____ euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica € _____ euro _____
 d) altre spese ⁽²⁾ (_____) € _____ euro _____
TOTALE € _____ euro _____



Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d).

Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spendendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente allegi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis)

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.


1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis)

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che (¹) _____
_____ la S.V. non ha presentato:

la **dichiarazione di nuova costruzione** concernente n. _____ unità immobiliari, site in _____, Comune di _____, contravvenendo alle norme richiamate dall'art. 28 del R.D.L. 652/39;

la **dichiarazione di variazione** concernente n. _____ unità immobiliari, site in _____, Comune di _____, foglio _____, particella _____, subalterno/i _____, contravvenendo alle norme richiamate dall'art. 20 del R.D.L. 652/39 e dall'art.12 dell'Istruzione per la conservazione del Catasto;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____


_____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €10,00 ad un massimo di €103,00, per ogni unità immobiliare urbana;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione € _____ euro _____
b) aumento sanzione € _____ euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica € _____ euro _____
d) altre spese (²) (_____)
_____ € _____ euro _____
TOTALE € _____ euro _____



Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente allegi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 - Il ricorso.


1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che (¹) _____
_____ la S.V. non ha presentato:

la **dichiarazione di nuova costruzione** concernente n. _____ unità immobiliari, site in _____, Comune di _____, contravvenendo alle norme richiamate dall'art. 28 del R.D.L. 652/39;


la **dichiarazione di variazione** concernente n. _____ unità immobiliari, site in _____, Comune di _____, foglio _____, particella _____, subalterno/i _____, contravvenendo alle norme richiamate dall'art. 20 del R.D.L. 652/39 e dall'art.12 dell'Istruzione per la conservazione del Catasto;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____
_____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 52, comma 3, della L. 47/85, così sostituito dall'art. 4 del D.L. 656/85 ed integrato dall'art. 8, comma 2, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €25,00 ad un massimo di €129,00, per ogni unità immobiliare urbana;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione € _____ euro _____
b) aumento sanzione € _____ euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica € _____ euro _____
d) altre spese (²) (_____)
_____ € _____ euro _____
TOTALE € _____ euro _____



Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 - Il ricorso.


1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che ⁽¹⁾ _____ nella redazione del tipo di aggiornamento n. del non sono state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché quelle procedurali riportate nel decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701;
- considerato che la S.V. non ha ottemperato all'invito prot. n..... del consegnato ⁽²⁾ _____ in data;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €15,00 ad un massimo di €61,00;


con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione	€ _____	euro _____
b) aumento sanzione	€ _____	euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica	€ _____	euro _____
d) altre spese ⁽³⁾ (_____)	€ _____	euro _____

TOTALE	€ _____	euro _____
---------------	---------	------------



Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c), d).

Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽⁴⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente allegi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Specificare se consegnato a mano o inviato con raccomandata e ricevuta di ritorno.

(3) Indicare la tipologia delle spese.

(4) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis)

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis)

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale

5. Presentazione dei tipi di frazionamento.

Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.

L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.

Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.

Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.

6. Redazione dei tipi di frazionamento.

Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno.

Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale.

Quando le nuove dividenti di possesso, identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo.

L'assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione.

Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.

Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.

Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo.

7. Trasferimenti a misura.

Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.

Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.

Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale


12. Sanzioni.

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis).



Ufficio Provinciale di _____, lì _____

Al/la Sig./ra _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che (¹) _____ la S.V. ha presentato la **dichiarazione di nuova costruzione / di variazione** n. del .../.../..... corredata da planimetria/e non conforme/i alle disposizioni di cui all'articolo 57 del d.P.R. del 1 dicembre 1949, n. 1142, che detta norme regolamentari in ordine a quanto disposto dagli articoli 7, 20 e 28 del R.D.L. 652/39;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero _____;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di €10,00 ad un massimo di €103,00, per ogni unità immobiliare urbana interessata;


con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione	€ _____	euro _____
b) aumento sanzione	€ _____	euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica	€ _____	euro _____
d) altre spese (²) (_____)	€ _____	euro _____
TOTALE	€ _____	euro _____

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione della nuova planimetria.



Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale ⁽³⁾ n. _____ intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di _____.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente allegi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede _____ tel. _____).

Il responsabile del procedimento è _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell'Ufficio ovvero dalle risultanze di sopralluoghi e verifiche.

(2) Indicare la tipologia delle spese.

(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione.

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis)

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis)

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.